



COMUNE DI VALLO DI NERA

AREA TECNICA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 62 DEL 14-05-2021

N. 126 del Registro Generale

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOSTITUZIONE DEGLI ESTINTORI NON PIU' REVISIONABILI PERCHE' VETUSTI - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO:

- che, il Comune di Vallo di Nera è proprietario di più immobili, i quali, pur se gestiti anche da responsabili di uffici diversi e non dall'Ufficio Tecnico, sono dotati dei necessari presidi antincendio;
- Che tali presidi, ai sensi di legge, devono essere periodicamente revisionati, ed inoltre, in alcune strutture, debbono essere reintegrati e revisionati i presidi medici di primo soccorso, allestiti mediante cassette di pronto soccorso (D.M. 388);
- Che in tali presidi, inoltre, risulta necessario provvedere alla sostituzione degli estintori che per normativa di legge non possono essere ulteriormente revisionati, quali quelli a CO2 dopo 10 anni, e quelli in polvere dopo 15 anni;

DATO ATTO che, per quanto sopra riportato, si rende necessario procedere con urgenza all'affidamento del servizio di sostituzione degli estintori che per normativa di legge non possono essere ulteriormente revisionati, quali quelli a CO2 dopo 10 anni, e quelli in polvere dopo 15 anni;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- il punto 4.1.2 delle Linee Guida n. 4 (Rev. 2) di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prenda avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante.

RICHIAMATE le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche:

- l'art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, che prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
- l'art. 4 delle Linee Guida n. 4 (Rev. 2) di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- l'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) che ha modificato l' art. 1, comma 450, della Legge 27.12.2006 n. 296, stabilendo che l' obbligo al ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure, sussiste solo per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;
- il Regolamento comunale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture in economia, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2013;

RITENUTO pertanto opportuno procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, per l'affidamento del servizio di sostituzione degli

estintori che per normativa di legge non possono essere ulteriormente revisionati, quali quelli a CO2 dopo 10 anni, e quelli in polvere dopo 15 anni;

PRESO ATTO che ai sensi della legge 136/2010 l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG: Z8E31BC7DF;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere direttamente e autonomamente all'affidamento del servizio di sostituzione degli estintori che per normativa di legge non possono essere ulteriormente revisionati, quali quelli a CO2 dopo 10 anni, e quelli in polvere dopo 15 anni;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire il servizio di sostituzione degli estintori che per normativa di legge non possono essere ulteriormente revisionati, quali quelli a CO2 dopo 10 anni, e quelli in polvere dopo 15 anni;

VALUTATO che, trattandosi di servizio di importo a base d'asta inferiore ad €. 5.000,00 oltre IVA come per legge, si possa procedere alla scelta del contraente a mezzo di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, il quale stabilisce che: *"Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro"*;

INTERPELLATA a tale scopo la Ditta AIRE sas di Zuccari Sandro, con sede in Via Poeta n. 6 – 06038 Spello (PG) – P.IVA 02089040543, la quale ha offerto un costo complessivo per la sostituzione degli estintori che per normativa di legge non possono essere ulteriormente revisionati, quali quelli a CO2 dopo 10 anni, e quelli in polvere dopo 15 anni, pari ad €. 525,82 IVA compresa;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Tutto ciò premesso:

DETERMINA

- 1) **DI affidare** alla Ditta AIRE sas di Zuccari Sandro, con sede in Via Poeta n. 6 – 06038 Spello (PG) – P.IVA 02089040543, il servizio di sostituzione degli estintori che per normativa di legge non possono essere ulteriormente revisionati, quali quelli a CO2 dopo 10 anni, e quelli in polvere dopo 15 anni, per l'importo di €. 525,82 IVA compresa;
- 2) **DI impegnare** la somma necessaria per l'affidamento di che trattasi, pari a complessivi €. 525,82, al Cap. 143/0 Cod. 01.05-1.03.01.02.000 "D.Lgs. 81/2008 Sicurezza negli ambienti di lavoro" del bilancio comunale 2021-2023 anno di competenza 2021;
- 3) **DI trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i necessari e conseguenti provvedimenti.

L'ISTRUTTORE
Geom. Andrea Restani

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
f.to Arch. Gentili Giorgio

Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 14-05-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to MARIKA AIELLI

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 21-05-2021 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 21-05-2021

Il Funzionario Responsabile
f.to Quarantini Giampiero

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 21-05-2021

IL RESPONSABILE
Arch. Gentili Giorgio